

IL FORO ITALIANO

ISSN 0015-783X

FONDATA NELL'ANNO 1876 DA ENRICO SCIALOJA

ANNO CXXI - N. 1 - GENNAIO 1996

Si segnalano all'attenzione dei lettori:

- Corte cost. 9 gennaio 1996, n. 1 (I, 1): incostituzionale la legge di sanatoria degli inquadramenti illegittimi operati dagli enti locali
- Corte cost. 24 ottobre 1995, n. 447 e 25 luglio 1995, n. 374 (I, 9): procedimento penale nei confronti di impiegato dello Stato e rapporto circa il procedimento disciplinare e la sospensione cautelare
- Corte cost. 18 ottobre 1995, n. 440 (I, 30): estensione della tutela contro la bestemmia ad ogni religione ma riduzione dell'area penalmente protetta
- Corte cost. 26 maggio 1995, n. 197 e Cass. 29 luglio 1995, n. 8373 (I, 51): provvedimenti cautelari e regolamento di competenza
- Corte cost. 31 marzo 1994, n. 108 e n. 107, 16 dicembre 1993, n. 440 (I, 87), Cons. Stato sez. VI, 16 novembre 1994, n. 1638, sez. IV 29 settembre 1993, n. 813 e Tar Friuli-Venezia Giulia 16 febbraio 1994, n. 90 (III, 33) circa i requisiti di moralità (non più) richiesti per l'accesso ad impieghi statali od incarichi pubblici o per autorizzazioni o licenze di polizia
- Cass. 7 dicembre 1995, n. 12606 (I, 103): crollo di lastrico solare condominiale e responsabilità patrimoniale *pro quota* dei singoli condomini
- Cass., sez. un., 6 dicembre 1995, n. 12567 (I, 106) sulla iscrizione di magistrati alla massoneria
- Cass., sez. un., 28 ottobre 1995, n. 11297, Trib. Roma 8 marzo 1994 e Trib. Palermo, ord. 20 luglio 1993 (I, 121): divorzio o cessazione della convivenza «more uxorio» e assegnazione della casa familiare
- Cass. 20 ottobre 1995, n. 10922 (I, 141): responsabilità del delegato alla realizzazione di opera pubblica per danni da occupazione appropriativa
- Cass. 11 agosto 1995, n. 8818 (I, 159): non deducibilità dal reddito di impresa della somma pagata da società per riscatto di dirigente sequestrato
- Cass. 2 agosto 1995, n. 8464 (I, 164) sulla clausola di inversione del rischio di mancata consegna nel leasing finanziario e sulla disciplina applicabile al leasing traslativo
- Cass. 9 giugno 1995, n. 6532 (I, 180) circa i limiti oggettivi del giudicato
- Cass., sez. un., 10 maggio 1995, n. 5117 (I, 186): condotta antisindacale pluri offensiva della pubblica amministrazione e giurisdizione
- App. Milano 18 luglio 1995 (I, 276): abuso di posizione dominante da parte dell'impresa concessionaria del servizio telefonico in relazione al servizio di telefonia vocale per gruppi chiusi di utenti

- Trib. Bologna 8 luglio 1995 (I, 300): locazione per esigenze transitorie del conduttore e patti in deroga
- Trib. Napoli, ord. 18 gennaio 1995, Pret. Firenze-Pontassieve, ord. 7 febbraio 1995 e Pret. Foggia, ord. 28 gennaio 1995 (I, 308): il procedimento possessorio a seguito del nuovo rito cautelare
- Pret. Roma, decr. 20 novembre 1995, Pret. Monza, decr. 18 novembre 1995, Pret. Catania, decr. 13 novembre 1995 e Pret. Pistoia, decr. 22 settembre 1995 (I, 325): antisindacalità o meno del disconoscimento della r.s.a. costituita secondo la normativa abrogata dal referendum
- Pret. Catania, ord. 13 ottobre 1995 (I, 345): ripristino in via cautelare della erogazione di energia elettrica malgrado prelievo fraudolento
- Pret. Monza 17 marzo 1995 (I, 348): dal vecchio al nuovo ruolo dei mediatori
- Giud. pace Monza 25 settembre 1995 (I, 359): circa la competenza del giudice di pace sulle opposizioni a sanzioni amministrative
- Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Sessa (II, 1): l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale non determina l'estinzione della pena pecuniaria
- Cass., sez. un., 21 aprile 1995, Costantino, e sez. II 14 dicembre 1994, Scarano (II, 6): criteri di valutazione della chiamata di correo
- Cass., sez. un., 24 marzo 1995, Gasparato, e sez. III 21 gennaio 1994, Cannata (II, 17): commercio di videocassette porno e tutela del buon costume
- App. Ancona 7 ottobre 1994 (II, 37) in tema di false comunicazioni sociali
- Trib. min. Genova 30 novembre 1994 (II, 50): estensione al reato continuato dell'esito positivo della «messa alla prova» di minorenni
- Pret. Varese 3 febbraio 1995 (II, 55): raccolta abusiva di risparmio e concorso col reato di truffa
- Cons. Stato, sez. IV, 5 dicembre 1995, n. 982 (III, 1) sul diritto di accesso ad atti di procedimenti tributari
- Cons. Stato, sez. IV, 13 febbraio 1995, n. 76 (III, 15) circa la preettazione degli addetti a servizi pubblici essenziali in sciopero
- Cons. Stato, sez. I, 18 gennaio 1995, n. 3958 (III, 25): offerta pubblica di acquisto e offerta concorrente
- Corte giust. Comunità europee 15 dicembre 1995, causa C-415/93 (IV, 1): libera circolazione dei calciatori professionisti
- Trib. primo grado Comunità europee 18 settembre 1995, causa T-548/93 (IV, 32): anticoncorrenzialità del monopolio o delle esclusive dell'accettazione di scommesse sulle corse ippiche

e da LE LEGGI, in seconda di copertina:

allegato: il CODICE CIVILE

iniziale e finale delle operazioni di espropriazione iniziale dei lavori — non determina decadenza della dichiarazione di pubblica utilità.

Pertanto, l'impugnativa degli atti ablatori, proposta dal privato per denunciare l'inosservanza di termini diversi dall'ultimo, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, al pari di altri vizi di legittimità della procedura di espropriazione, vertendosi in tema di tutela di posizioni di interesse legittimo (v., fra altre, sent. n. 11553 del 1990, *id.*, Rep. 1991, voce *Espropriazione per p.i.*, n. 78; n. 427 del 1989, *id.*, Rep. 1989, voce *cit.*, n. 275).

Nella specie — a parte il rilievo relativo alla incertezza dei termini, formulato in modo generico e, comunque, palesemente rientrante nella giurisdizione amministrativa — la scadenza riguardava i termini iniziali per le operazioni di esproprio e per i lavori, non già quello di ultimazione dell'opera. Pertanto, con la diversa motivazione qui svolta, va condivisa la statuizione della sentenza impugnata, per cui la giurisdizione sulla controversia spetta al giudice amministrativo ed è stata, quindi, correttamente esercitata dal Tribunale superiore in sede di legittimità.

5. - Vanno congiuntamente esaminati, poi, il secondo motivo del ricorso della Cogei ed il terzo motivo dello stesso ricorso e del ricorso del consorzio, i quali investono la sentenza impugnata quanto alle statuizioni di illegittimità del d. pres. reg. sic. n. 241 del 2 febbraio 1990, di proroga dei termini per l'inizio delle procedure espropriative e dei lavori, nonché del decreto dell'assessore per l'agricoltura e foreste n. 87 del 22 febbraio 1990, di autorizzazione all'occupazione dei beni.

Sostengono i ricorrenti che: a) il primo decreto è stato ritenuto illegittimo in base alla premessa che, trattandosi di termini già decorsi, la proroga non fosse consentita, senza considerare che i termini in realtà scaduti avevano natura esortativa o acceleratoria e perciò erano prorogabili anche dopo la scadenza; b) il secondo decreto, poi, non era influenzato dalla sorte del primo, giacché i termini di cui all'art. 13 l. n. 2359 del 1865 non operano rispetto ai provvedimenti di occupazione di urgenza.

Quest'ultima affermazione non è esatta. Quando l'occupazione è preordinata all'espropriazione ed è preceduta, quindi, da una espressa o implicita dichiarazione di indifferibilità ed urgenza, contenuta in apposito provvedimento o — come nella specie — in quello dichiarativo della pubblica utilità dell'opera, le vicende di tale provvedimento si ripercuotono necessariamente sul decreto di occupazione, per cui l'illegittimità del primo travolge anche il secondo.

È fondata, invece, la critica *sub a)*. Non avendo tenuto conto della diversa rilevanza giuridica dei termini ex art. 13 cit., la sentenza impugnata ha affrontato la questione sulla validità del decreto di proroga dando atto che questa riguardava «i termini per l'inizio delle procedure espropriative e dei lavori», ma, richiamando quale *regula iuris* applicabile nella specie, il principio enucleato per la diversa ipotesi di scadenza del termine finale di compimento dell'opera, secondo cui in presenza di tale fattispecie è preclusa qualsiasi proroga e perciò l'amministrazione, al fine di procedere all'acquisizione coattiva dei beni, deve emanare una nuova dichiarazione di pubblica utilità (si tratta, in pratica, della giurisprudenza in tema di decadenza della dichiarazione medesima, non considerata, invece, come si è visto, nel risolvere la questione di giurisdizione). E proprio in base a questo argomento, ritenendo l'invalidità del decreto di proroga e la (conseguenziale) decadenza della dichiarazione di p.u., il Tribunale superiore ha potuto affermare l'illegittimità derivata dal decreto di occupazione di urgenza.

Una volta chiarito che la scadenza dei termini diversi da quelli di ultimazione dell'opera pubblica non pregiudica la dichiarazione di p.u. e il connesso provvedimento di indifferibilità ed urgenza dei lavori, cade l'intero impianto argomentativo della sentenza in esame, non avendo fondamento, manifestamente, l'illegittimità derivata della occupazione. E risulta priva di pratico rilievo anche la motivazione in ordine alla insussistenza di valide ragioni giustificative della proroga, pure (contraddittoriamente) svolta in sentenza, posto che i vizi di tale provvedimento non riguarderebbero il procedimento di occupazione, ma il decreto di espropriazione, nella specie mai emesso.

6. - È infondato il quarto motivo del ricorso della Cogei, la quale, deducendo il vizio di omessa pronuncia, sostiene che erroneamente il Tribunale superiore ha rifiutato di accertare l'inter-

lizzazione dell'opera pubblica, laddove, stante l'automatismo della vicenda, tale indagine avrebbe dovuto compiere anche in base alla semplice eccezione formulata al riguardo dal consorzio.

A respingere la censura è sufficiente osservare, con la sentenza impugnata, che l'accertamento della occupazione appropriativa non può scaturire da una difesa o da una mera eccezione, ma — come per la accessione invertita (v. sent. n. 3158 del 1993, *id.*, Rep. 1994, voce *Procedimento civile*, n. 152; n. 10615 del 1990, *id.*, Rep. 1990, voce *Proprietà*, n. 37) — deve formare oggetto di una vera e propria domanda riconvenzionale, come tale assoggettata alle preclusioni di rito.

Ciò senza dire che, essendo stata l'eccezione formulata dal consorzio e non dalla Cogei, questa è carente di interesse ad impugnare la pronuncia sul punto.

7. - In definitiva, in accoglimento dei motivi di ricorso sopra esaminati al n. 5, nei limiti ivi precisati, la sentenza deve essere cassata con rinvio allo stesso Tribunale superiore delle acque pubbliche, il quale procederà ad un nuovo esame della controversia attendendosi ai rilievi e ai principi di diritto innanzi svolti.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 22 marzo 1995, n. 3321; Pres. MONTANARI VISCO, Est. GIUSTINIANI, P.M. MOROZZO DELLA ROCCA (concl. conf.); Soc. Modenese (Avv. PERIGOZZO) c. Atelier Paulette (Avv. LIUZZI). *Regolamento di giurisdizione*.

Giurisdizione civile — Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 — Clausola determinativa del luogo dell'adempimento (L. 21 giugno 1971 n. 804, ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968: convenzione, art. 5, 17).

La clausola contrattuale relativa al luogo di adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio, nel cui foro si radica la competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 5, n. 1, della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, qualora sia contenuta tra le condizioni generali di contratto predisposte su moduli prestampati e non sottoscritta da alcuna delle parti, non rispetta il requisito della forma scritta, ovvero della clausola verbale confermata per iscritto, richiesto dall'art. 17 della stessa convenzione per la validità della clausola di deroga giurisdizionale. (1)

Svolgimento del processo. — Con citazione notificata il 29 settembre 1986, la Modenese s.r.l. conveniva in giudizio davan-

(1) La sentenza in epigrafe (1) costituisce il frutto di una distrazione nella quale la Corte di cassazione è incorsa nel valutare la competenza giurisdizionale italiana nel caso di specie.

La questione affrontata concerne il problema dell'applicabilità alla clausola convenzionale che fissa il luogo di adempimento dell'obbligazione (2) — nel cui foro si radica la giurisdizione in materia contrattuale ai sensi dell'art. 5, n. 1, della convenzione di Bruxelles — dei requisiti

(1) Non si rinvengono precedenti specifici.

(2) Per le problematiche relative al *locus destinatae solutionis* nella convenzione di Bruxelles: F. SALERNO, *L'incidenza del diritto applicabile nell'accertamento del «forum destinatae solutionis»*, in *Riv. dir. internaz.*, 1995, 76; H. GAUDEMET-TAILLON, *Les conventions de Bruxelles et de Lugano*, in *L.G.D.J.*, Parigi, 1993, 121; J. DROZ, *L'interprétation, par la Cour de justice des Communautés, des règles de compétence judiciaire européennes en matière de contract*, in *Recueil Dalloz-Sirey*, 1977, 288; L. FORLATI, *Luogo di esecuzione delle obbligazioni contrattuali e convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968*, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 1976, 50.

ti al Tribunale di Verona la ditta Atelier Paulette di Bosau (Germania), chiedendo la condanna di questa al pagamento della somma di lire 54.054.059, residuo corrispettivo di una fornitura di calzature.

La convenuta eccepiva, preliminarmente, la carenza di giurisdizione del giudice italiano, in favore del giudice della Repubblica federale tedesca; in subordine contestava l'esistenza di vizi della fornitura, a causa dei quali era stato concordato il ritiro, da parte della attrice, della merce invenduta.

Il tribunale, con sentenza del 25 novembre 1992, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Riteneva il tribunale che non potesse essere ritenuta valida la clausola di proroga di competenza di cui all'art. 17 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con l. 21 giugno 1971 n. 804), in quanto detta clausola contenuta a tergo delle condizioni di compra-vendita, contenute sugli ordinativi provenienti dal compratore ed in base alla quale il foro competente era indicato ad Eutin in Germania, non era sottoscritta dal venditore, per cui non poteva affermarsi che con tale clausola fosse stata pattuita la deroga alla giurisdizione del giudice italiano.

Tuttavia — ad avviso del tribunale — la giurisdizione del giudice tedesco andava affermata con riferimento al luogo dove doveva essere adempiuta la obbligazione di pagamento del prezzo.

Seguendo i criteri generali, secondo il tribunale, il *locus destinationis* avrebbe dovuto essere quello del domicilio dell'attore-venditore, ai sensi dell'art. 59 della convenzione del-

ti di forma previsti dall'art. 17 della stessa convenzione (3), per la proroga di competenza (4).

Alla Corte di cassazione è sfuggito, dicevamo, che su tale punto la Corte di giustizia aveva già avuto modo di pronunciarsi nel caso *Zelger* (5) affermando: «Qualora il luogo dell'adempimento di un'obbligazione contrattuale sia stato determinato dalle parti con una clausola valida secondo il diritto nazionale che si applica al contratto, il giudice di tale luogo è competente a conoscere delle controversie relative alla medesima obbligazione in forza dell'art. 5, n. 1, della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, indipendentemente dall'osservanza dei requisiti di forma stabiliti dall'art. 17».

Il giudice comunitario motivava tale scelta facendo proprie le osservazioni svolte nella relazione d'udienza dalla commissione, dal governo del Regno unito e dall'avv. gen. F. Capotorti che, concordemente, concludevano per la necessità di mantenere distinta la funzione unicamente processuale svolta dalla clausola attributiva di competenza, dalla funzione sostanziale rivestita dalla clausola di determinazione del luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale, accompagnata da un ulteriore effetto processuale scaturente dall'art. 5, n. 1 (6).

L'inopportunità di equiparare queste due clausole emergeva in particolare dalle osservazioni di Capotorti il quale sottolineava come alla loro profonda diversità, corrispondesse una differente operatività delle

(3) Per l'orientamento enucleatosi nella giurisprudenza della Corte di giustizia relativamente ai requisiti formali richiesti dall'art. 17 della convenzione di Bruxelles, cfr. C. SILVESTRI, *Clausola di attribuzione giurisdizionale contenuta in uno statuto societario e art. 17 della convenzione di Bruxelles*, in *Foro it.*, 1995, IV, 119; sul punto altresì M. Iozzo, «Forma scritta» e clausola di deroga alla giurisdizione ai sensi dell'art. 17 della convenzione di Bruxelles: orientamenti giurisprudenziali, *id.*, 1991, I, 3132.

(4) La possibilità di derogare convenzionalmente alla giurisdizione italiana, è stata prevista anche nel nostro ordinamento dall'art. 4 l. 31 maggio 1995 n. 218, *Le leggi*, 1995, I, 1808, concernente la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

Questa disposizione, che ha abrogato l'art. 2 c.p.c., regola congiuntamente le ipotesi di accettazione e deroga della giurisdizione prevedendo per quest'ultima il requisito della forma scritta *ad probationem*; essa testualmente recita:

«1. Quando non vi sia giurisdizione in base all'art. 3, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.

2. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitro estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili.

3. La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri indicati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa».

(5) Corte giust. 17 gennaio 1980, causa 56/79, *Zelger c. Salintri*, in *Foro it.*, 1980, IV, 150.

(6) La relazione d'udienza e le conclusioni dell'avv. gen. F. Capotorti dell'11 dicembre 1979 relative alla causa 56/79, possono leggersi in *Raccolta*, 1980, I, 91 ss., 98 ss.

l'Aja del 1° luglio 1964 (ratificata con l. 21 giugno 1971 n. 816) ed in applicazione del criterio di collegamento contemplato dall'art. 5, n. 1, della convenzione di Bruxelles, nonché, nel caso di specie, giusta la clausola n. 8 delle menzionate condizioni di vendita, il luogo dell'adempimento sia per la consegna della merce che per il pagamento, era chiaramente fissato in Eutin (Germania), per cui il luogo di adempimento della obbligazione poteva ritenersi consensualmente spostato dall'Italia in Germania.

Precisava il tribunale che detta clausola non soggiaceva sul punto alle restrizioni formali cui era, invece, soggetta, ex art. 17 avanti menzionato, la clausola espressamente derogatrice della giurisdizione, giacché detto art. 17 non disciplinava l'aspetto negoziale costituito dal luogo in cui la obbligazione avrebbe dovuto essere adempiuta.

Osservava, a tal riguardo, il tribunale che il luogo di adempimento dell'obbligazione era stato oggetto di numerosi telex — confermativi della clausola n. 8 — tra le parti, per cui sul luogo di adempimento si era formato un consenso negoziale e, quindi, andava dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Avverso questa sentenza la Modenese s.r.l. propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Resiste con contro-ricorso la ditta Atelier Paulette. La ditta Modenese ha depositato memoria.

Motivi della decisione. — La Modenese s.r.l., premesso d'avver convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Verona la dit-

stesse nell'assetto convenzionale delle competenze: all'attribuzione diretta di competenza effettuata dagli interessati in virtù dell'art. 17, consegue la competenza esclusiva del giudice designato che ha, a sua volta, l'effetto di bloccare l'operatività tanto del foro generale di cui all'art. 2, quanto dei fori speciali previsti dalla convenzione; la determinazione del «luogo di esecuzione», comunque fissato, produce invece l'effetto indiretto di radicare una competenza concorrente con quella generale o con quelle altrettanto speciali; la competenza eletta ai sensi dell'art. 17, infine, prescinde da qualunque elemento obiettivo di connessione tra il foro e la controversia fondandosi unicamente sulla volontà delle parti, mentre l'art. 5, n. 1, si giustifica proprio in ragione della rilevanza del legame esistente tra il giudice e l'obbligazione contrattuale (7).

Correttamente dunque, il Tribunale di Verona aveva ritenuto nel caso di specie, che la «clausola n. 8», relativa alla determinazione del luogo di adempimento delle obbligazioni di consegna della merce e di pagamento, non soggiacesse alle restrizioni formali previste dall'art. 17, giacché lo stesso non disciplina l'aspetto negoziale costituito dal luogo in cui l'obbligazione deve essere adempiuta. Contrariamente a quanto rilevato dalla Corte di cassazione, in nessuna contraddizione erano incorsi i giudici di primo grado i quali «dopo aver rivelato la non validità della clausola n. 8 della conferma d'ordine avanti citata in relazione all'art. 17 della convenzione di Bruxelles, hanno (. . .), ritenuto valido il suo contenuto (che fissava il luogo di adempimento, sia per la consegna che per il pagamento, a Eutin in Germania) (. . .)»: così decidendo il tribunale ha, invero, mantenuto distinto il piano sostanziale di operatività della disposizione relativa al luogo di adempimento, da quello esclusivamente processuale cui gioca l'art. 17, in conformità alle indicazioni della Corte di giustizia espresse nel caso *Zelger*.

Probabilmente, la decisione di competenza presa dalla Corte di cassazione in riforma della pronuncia di primo grado è, in linea di fatto, giusta poiché lo stringato racconto dei fatti di causa riportato in motivazione, giustifica dubbi in ordine alla validità sostanziale della «clausola n. 8», sotto il profilo dell'afferenza della stessa al rapporto contrattuale controverso (8). Tale aspetto — che non è dato verificare in questa sede — non toglie peraltro che, in linea di diritto, la Corte di cassazione non abbia valutato la validità di quella clausola alla luce del diritto sostanziale applicabile al rapporto ma esclusivamente alla luce dei requisiti previsti dall'art. 17 della convenzione di Bruxelles, sovrapponendo ed equiparando l'indiretta valenza processuale scaturente dalla determinazione del luogo di esecuzione del contratto, alla designazione diretta del giudice competente prevista dall'art. 17 della convenzione stessa.

C. SILVESTRI

(7) Capotorti, cit., 100.

(8) Sulle problematiche relative all'accertamento del titolo di giurisdizione: A. PROTO PISANI, *Problemi e prospettive in tema (di regolamenti) di giurisdizione e di competenza*, in *Foro it.*, 1984, V, 103.

IL FORO ITALIANO

ISSN 0015-783X

FONDATAO NELL'ANNO 1876 DA ENRICO SCIALOJA

ANNO CXXI - N. 1 - GENNAIO 1996

Si segnalano all'attenzione dei lettori:

- Corte cost. 9 gennaio 1996, n. 1 (I, 1): incostituzionale la legge di sanatoria degli inquadramenti illegittimi operati dagli enti locali
- Corte cost. 24 ottobre 1995, n. 447 e 25 luglio 1995, n. 374 (I, 9): procedimento penale nei confronti di impiegato dello Stato e rapporto circa il procedimento disciplinare e la sospensione cautelare
- Corte cost. 18 ottobre 1995, n. 440 (I, 30): estensione della tutela contro la bestemmia ad ogni religione ma riduzione dell'area penalmente protetta
- Corte cost. 26 maggio 1995, n. 197 e Cass. 29 luglio 1995, n. 8373 (I, 51): provvedimenti cautelari e regolamento di competenza
- Corte cost. 31 marzo 1994, n. 108 e n. 107, 16 dicembre 1993, n. 440 (I, 87), Cons. Stato sez. VI, 16 novembre 1994, n. 1638, sez. IV 29 settembre 1993, n. 813 e Tar Friuli-Venezia Giulia 16 febbraio 1994, n. 90 (III, 33) circa i requisiti di moralità (non più) richiesti per l'accesso ad impieghi statali od incarichi pubblici o per autorizzazioni o licenze di polizia
- Cass. 7 dicembre 1995, n. 12606 (I, 103): crollo di lastrico solare condominiale e responsabilità patrimoniale *pro quota* dei singoli condomini
- Cass., sez. un., 6 dicembre 1995, n. 12567 (I, 106) sulla iscrizione dei magistrati alla massoneria
- Cass., sez. un., 28 ottobre 1995, n. 11297, Trib. Roma 8 marzo 1994 e Trib. Palermo, ord. 20 luglio 1993 (I, 121): divorzio o cessazione della convivenza «more uxorio» e assegnazione della casa familiare
- Cass. 20 ottobre 1995, n. 10922 (I, 141): responsabilità del delegato alla realizzazione di opera pubblica per danni da occupazione appropriativa
- Cass. 11 agosto 1995, n. 8818 (I, 159): non deducibilità dal reddito di impresa della somma pagata da società per riscatto di dirigente sequestrato
- Cass. 2 agosto 1995, n. 8464 (I, 164) sulla clausola di inversione del rischio di mancata consegna nel leasing finanziario e sulla disciplina applicabile al leasing traslativo
- Cass. 9 giugno 1995, n. 6532 (I, 180) circa i limiti oggettivi del giudicato
- Cass., sez. un., 10 maggio 1995, n. 5117 (I, 186): condotta antisindacale plurioffensiva della pubblica amministrazione e giurisdizione
- App. Milano 18 luglio 1995 (I, 276): abuso di posizione dominante da parte dell'impresa concessionaria del servizio telefonico in relazione al servizio di telefonia vocale per gruppi chiusi di utenti

- Trib. Bologna 8 luglio 1995 (I, 300): locazione per esigenze transitorie del conduttore e patti in deroga
- Trib. Napoli, ord. 18 gennaio 1995, Pret. Firenze-Pontassieve, ord. 7 febbraio 1995 e Pret. Foggia, ord. 28 gennaio 1995 (I, 308): il procedimento possessorio a seguito del nuovo rito cautelare
- Pret. Roma, decr. 20 novembre 1995, Pret. Monza, decr. 18 novembre 1995, Pret. Catania, decr. 13 novembre 1995 e Pret. Pistoia, decr. 22 settembre 1995 (I, 325): antisindacalità o meno del disconoscimento della r.s.a. costituita secondo la normativa abrogata dal referendum
- Pret. Catania, ord. 13 ottobre 1995 (I, 345): ripristino in via cautelare della erogazione di energia elettrica malgrado prelievo fraudolento
- Pret. Monza 17 marzo 1995 (I, 348): dal vecchio al nuovo ruolo dei mediatori
- Giud. pace Monza 25 settembre 1995 (I, 359): circa la competenza del giudice di pace sulle opposizioni a sanzioni amministrative
- Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Sessa (II, 1): l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale non determina l'estinzione della pena pecuniaria
- Cass., sez. un., 21 aprile 1995, Costantino, e sez. II 14 dicembre 1994, Scarano (II, 6): criteri di valutazione della chiamata di correo
- Cass., sez. un., 24 marzo 1995, Gasparato, e sez. III 21 gennaio 1994, Cannata (II, 17): commercio di videocassette porno e tutela del buon costume
- App. Ancona 7 ottobre 1994 (II, 37) in tema di false comunicazioni sociali
- Trib. min. Genova 30 novembre 1994 (II, 50): estensione al reato continuato dell'esito positivo della «messa alla prova» di minorenni
- Pret. Varese 3 febbraio 1995 (II, 55): raccolta abusiva di risparmio e concorso col reato di truffa
- Cons. Stato, sez. IV, 5 dicembre 1995, n. 982 (III, 1) sul diritto di accesso ad atti di procedimenti tributari
- Cons. Stato, sez. IV, 13 febbraio 1995, n. 76 (III, 15) circa la precttazione degli addetti a servizi pubblici essenziali in sciopero
- Cons. Stato, sez. I, 18 gennaio 1995, n. 3958 (III, 25): offerta pubblica di acquisto e offerta concorrente
- Corte giust. Comunità europee 15 dicembre 1995, causa C-415/93 (IV, 1): libera circolazione dei calciatori professionisti
- Trib. primo grado Comunità europee 18 settembre 1995, causa T-548/93 (IV, 32): anticoncorrenzialità del monopolio o delle esclusività dell'accettazione di scommesse sulle corse ippiche

e da LE LEGGI, in seconda di copertina:

allegato: il CODICE CIVILE

Amministrazione: ZANICHELLI EDITORE S.p.A. - 40126 Bologna - Via Irnerio 34 - Tel. 051/293232 - Fax 243437

Direzione e Redazione: Società Editrice «IL FORO ITALIANO» - 00193 Roma - Via Pietro Cossa 41 - Tel. 06/3213606

Abbonamento in abbon. postale 50 - Perugia; pubblicazione mensile